

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 062/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 ottobre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2103, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI AMMINISTRATORI E LEGALI RAPPRESENTANTI PRO TEMPORE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER NON AVER OTTEMPERATO ALLE PRESCRIZIONI DELL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V, N.O.I.F. (NOTA N. 209/1290 PF11-12 SP/BLP DEL 10.7.2012) - (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/CDN del 18.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. BENITO COPPOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1011/74 PF12-13/SP/BLP DEL 30.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Benito Coppola annulla la delibera impugnata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL' S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- **DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIGNOR WALTER BELLIA (ALL'EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 991/71PF12-13/SP/BLP DEL 29.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' S.S. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- **DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 AI TESSERATI, SIGG.RI:**
• **AMILCARE RIVETTI ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
• **PIETRO PORRO, ALL'EPOCA DEI FATTI, VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ;**
• **FLAVIO FOTI, ALL'EPOCA DEI FATTI, CONSIGLIERE DELEGATO CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI,**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1010/73 PF12-13/SP/BLP DEL 30.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como limitatamente alla sanzione comminata ai Sigg.ri Pietro Porro e Flavio Foti che viene annullata. Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CESCA ALESSANDRO SEGUITO GARA PAVIA/V. ENTELLA DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)

La C.G.F., preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALCIATORE MIRKO GORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA FROSINONE/NOCERINA DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mirko Gori.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 10 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete